

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile

Il Tribunale Ordinario di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Francesca Miconi - Presidente

Dott.ssa Elisa Dai Checchi - Giudice

Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2017 promossa da:

S.M. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata a Rimini (RN), alla via..., presso lo studio dell'avv. ...che, con l'avv...., la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;

ATTORE

contro

R.M. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata a Rimini (RN), alla Piazza..., presso lo studio dell'avv.e dell'avv.che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini R.M., esponendo di essere, insieme a quest'ultima ed alla madre S.M., erede per successione legittima di R.M. - padre di S.M. e R.M. e marito di S.M. -, deceduto senza lasciare testamento in data 11.11.2015. L'odierna attrice - rappresentato che, alla data dell'apertura della successione, il de cuius era comproprietario insieme alla moglie, nella misura del 50% ciascuno, di un immobile sito a R. in via R. T. n. 18, dal valore stimato di euro 90.700,00 ed era, inoltre, titolare, insieme alla moglie, del

libretto di Risparmio Postale n. 24905683 con saldo contabile pari a euro 1.207,25 - esponeva che la sua quota di legittima era lesa dall'atto con cui, in data 11.12.1989, il padre R.M. aveva donato alla sorella R.M. la nuda proprietà dell'immobile sito in R., alla via M. M. n. 17. Rilevato che il valore del donatum avrebbe dovuto essere riunito al relictum prima di procedere alla divisione, con conseguente incremento dell'asse ereditario, S.M. chiedeva di "accertare e dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto di donazione effettuato dal sig. M.R. in favore della figlia sig.ra M.R. descritto in premessa perché lesivo della quota di legittima spettante alla sig.ra M.R. e conseguentemente - disporre la reintegrazione della quota legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta donazione eccedente la quota di cui il de cuius, Sig. M.R., poteva disporre, nei limiti della quota medesima pari ad Euro 37.138,41 o alla somma che codesto Tribunale vorrà stabilire; - condannare la sig.ra M.R. a corrispondere la somma di Euro 21.820,53 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa alla sig.ra M.S. a reintegrazione della sua quota legittima di eredità; - condannare la sig.ra M.R. alle spese, diritti e onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione".

Con comparsa di risposta depositata in data 07.02.2018, si costituiva in giudizio R.M. la quale, in primo luogo, esponeva che, con atto dell'11.12.1989, la madre S.M. aveva donato all'attrice la nuda proprietà di un appartamento sito in Via M. - e, con atto del 16.09.1991, anche quella degli annessi garage e cantina -, evidenziando come attraverso le donazioni contestualmente disposte in data 11.12.1989 da R.M. e S.M. in favore, rispettivamente, di R.M. e S.M., i genitori avevano inteso ripartire equamente il patrimonio familiare assicurando loro un trattamento quanto più possibile paritario. R.M. rilevava, poi, che R.M. e S.M. erano uniti in matrimonio in regime di comunione legale dei beni - e, pertanto, i beni immobili di cui i genitori avevano donato alle figlie la nuda proprietà rientravano nella comunione legale ed erano di proprietà di ciascun coniuge nella misura della metà - con la conseguenza che all'asse ereditario di R.M. era venuta meno la quota di comproprietà non solo dell'immobile di via M. alla stessa donato, ma anche degli immobili ricevuti dalla sorella S.. C. la stima di parte attrice dell'immobile sito in R., alla via M. M. n. 17, R.M. esponeva di aver sostenuto un esborso pari a 72 milioni di L. (Euro 37.184,90) per una serie di interventi strutturali sull'immobile di via M.M., maturando quindi un credito nei confronti dell'eredità di cui tener conto nella ricostruzione dell'asse ereditario all'esito della quale emergeva come S.M. non avesse subito alcuna lesione nella sua quota di legittima e fosse, invece, tenuta a restituire alla stessa convenuta la somma di euro 8.262,26. R.M. chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto della domanda attorea in ragione dell'inesistenza del credito vantato e, in via riconvenzionale, domandava di "determinare la quota di legittima spettante alle odierne parti detraendo dal valore dell'eredità il credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'eredità del padre M.R. per l'importo di Euro 97.410,58 (Euro 37.184,90 maggiorati di interessi legali sino alla data di apertura della successione) per i lavori di ristrutturazione eseguiti a proprie spese sull'immobile ricevuto in donazione in data 11.12.1989 e stimato per la nuda proprietà alla data di apertura della successione, ed all'esito condannare l'attrice al pagamento in favore della sig.ra M.R. della somma di Euro 8.262,26, oltre ad interessi legali sino al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Acquisita la documentazione prodotta in atti, espletata la trattazione della causa e disposta consulenza tecnica d'ufficio per la stima del valore dell'immobile sito in R., alla via M. M. n. 17 e dell'immobile sito in R., alla via R. T. n. 18, all'udienza del 23.06.2021, i procuratori delle parti

precisavano le proprie conclusioni; all'esito, il Giudice Istruttore rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, con concessione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Tutto ciò premesso, la domanda di riduzione proposta da S.M. è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Preliminarmente, in diritto, deve osservarsi che, al fine di accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima - ossia la quota del patrimonio ereditario riservata dalla legge a determinate categorie di successibili -, occorre procedere alla c.d. riunione fittizia, ossia alle operazioni di natura meramente contabile identificate dall'art. 556 c.c. Più in particolare, secondo quanto previsto dalla disposizione da ultimo citata, è necessario formare la massa dei beni relitti con determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, detrarre dal "relictum" i debiti, da valutare con riferimento alla medesima data, e, infine, riunire al valore netto dei beni relitti (risultante dalle due operazioni precedenti) il "donatum", costituito dal valore dei beni di cui il de cuius abbia disposto in vita con donazioni e con altri atti di liberalità, da determinare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (art. 751 c.c.). Il risultato delle operazioni così descritte rappresenta il valore del patrimonio ereditario ai fini del calcolo della quota indisponibile: considerato il numero e la qualità dei legittimari ed applicando le norme che individuano le singole quote di riserva, si calcola la porzione riservata a ciascuno di essi e, indirettamente, la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre.

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita al presente giudizio risulta che al momento dell'apertura della successione il de cuius era cointestatario del libretto di risparmio postale n. (...) con un saldo contabile di euro 1.207,25 ed era, altresì, comproprietario con S.M., per la quota di 1/2 ciascuno, dell'immobile sito in R., alla via R. T. n. 18.

La c.t.u. disposta nel presente giudizio, descrive le caratteristiche dell'immobile - mediante l'individuazione catastale, urbanistica, edilizia e l'indicazione della sua consistenza e composizione - ne ha stimato il valore alla data dell'apertura della successione - mediante il procedimento sintetico comparativo fondato su prezzi desunti da atti di compravendita aventi per oggetto beni siti nel centro storico di Rimini aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima - in euro 55.552,00.

Ne consegue che il relictum ha un valore complessivo di euro 28.379,625, pari ad 1/2, rispettivamente, del saldo contabile del libretto di risparmio postale n. (...) e del valore dell'immobile sito in R., alla via R. T. n. 18.

Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, non è emersa l'esistenza di debiti da detrarre dal valore dei beni relitti, non potendo condividersi la prospettazione dell'odierna convenuta secondo cui la stessa sarebbe titolare di un credito nei confronti dell'eredità pari all'importo delle spese sostenute per gli interventi strutturali realizzati sull'immobile di via M.M..

La disciplina dei miglioramenti e delle addizioni nell'usufrutto, contenuta negli artt. 985 e 986 c.c., infatti, non riconosce alcun credito nei confronti dell'usufruttuario al nudo proprietario che abbia attuato a sue spese opere sul bene oggetto di usufrutto che ne abbiano accresciuto il valore, situazione che può verificarsi in quanto non esiste un divieto, per il nudo proprietario, di effettuare interventi sul bene, con il consenso dell'usufruttuario, come desumibile dall'art. 983 c.c. Le previsioni

codicistiche prendono in considerazione solo gli interventi sul bene posti in essere dall'usufruttuario che si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo.

Alla luce della disciplina dettata dagli artt. 985 e 986 c.c., va escluso, quindi, che R.M., nuda proprietaria dell'immobile di via M.M., fosse titolare di un credito nei confronti del de cuius per i miglioramenti dalla stessa asseritamente apportati all'immobile oggetto di usufrutto, non essendo stata, peraltro, neppure allegata - e provata - l'assunzione di un impegno, da parte dell'usufruttuario, al rimborso dell'importo corrispondente ai costi sostenuti per gli interventi descritti dall'odierna convenuta. Ne consegue che il predetto importo, non integrando un debito nei confronti di R.M. e, quindi, un debito ereditario, non può essere detratto dal valore dei beni relitti al fine di determinare l'entità dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione.

Nel caso di specie, il valore dei miglioramenti apportati da R.M. all'immobile oggetto dell'atto di donazione posto in essere dal de cuius l'11.12.1989 - di cui occorre tener conto in sede di riunione fittizia - avrebbe potuto assumere rilevanza nella determinazione del valore della nuda proprietà dell'immobile medesimo. L'art. 556 c.c., nel disporre che, per la determinazione della porzione disponibile, ai beni appartenenti al defunto al tempo della morte si riuniscono fittiziamente i beni di cui sia stato disposto per donazione, richiama per la valutazione di questi ultimi le regole dettate dagli artt. 747 - 750 sulla collazione dei beni nella divisione. Le disposizioni dell'art. 748 c.c. contengono un temperamento al principio generale del riferimento temporale all'epoca dell'apertura della successione per la determinazione del valore dell'immobile (sia ai fini della collazione che dell'imputazione) nel senso che le modificazioni migliorative o peggiorative delle condizioni del bene, intervenute medio tempore tra la data della donazione e quella dell'aperta successione, sono giuridicamente rilevanti ai fini della determinazione stessa quando siano dipese da un atto o fatto volontario del donatario o comunque a questi riferibili. Pertanto, deve essere dedotto dal valore dell'immobile il valore dei miglioramenti apportati dal donatario, sempreché quest'ultimo abbia dato prova delle opere asseritamente realizzate sui beni oggetto di donazione.

Orbene, R.M. non ha fornito, in questa sede, una simile prova, non avendo prodotto documentazione amministrativa e contabile utile alla precisa identificazione dei lavori dalla stessa asseritamente eseguiti e alla conseguente quantificazione dei relativi costi e non avendo neppure formulato capitoli di prova a tal fine rilevanti. Nella dichiarazione resa da S.M., gli interventi che sarebbero stati eseguiti dall'odierna convenuta e dal marito sono genericamente descritti e, inoltre, nessuna indicazione rilevante per determinare quali lavori siano stati effettuati da R.M. può trarsi dalla documentazione relativa alla concessione in sanatoria richiesta in data 22.05.1986 concernente le opere abusive già realizzate ed oggetto della sanatoria medesima.

Peraltro, deve evidenziarsi, altresì, come il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione, rilevante ai fini della riunione fittizia, sia stato determinato dal c.t.u. mediante il procedimento sintetico comparativo - fondato su prezzi desunti da atti di compravendita aventi per oggetto beni siti nel centro storico di Rimini aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima - che, per i caratteri suoi propri, prescinde completamente dalla considerazione delle migliorie eventualmente apportate all'immobile oggetto di donazione. Ne consegue che, quand'anche fosse stata fornita la prova degli interventi migliorativi realizzati dall'odierna convenuta, dal valore

determinato dal c.t.u. secondo il procedimento sintetico comparativo non avrebbe potuto essere scomputato quello dei miglioramenti eseguiti dal donatario.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda svolta in via riconvenzionale da R.M. deve essere rigettata.

In conclusione, al relictum va fittiziamente riunito il valore del donatum, pari ad euro 96.295,20 - dovendo farsi riferimento al valore determinato dal c.t.u. considerando lo stato di fatto al tempo dell'apertura della successione in cui il bene era provvisto di concessione in sanatoria e quindi legittimato nella sua interezza - così ottenendo la somma di euro 124.674,825 su cui calcolare il valore della quota indisponibile alla luce dell'art. 542, comma 2, c.c. che riserva ai figli complessivamente la metà del patrimonio del defunto, da dividere poi in parti uguali, ed al coniuge 1/4 del patrimonio medesimo. Ne consegue che la legittima spettante a ciascuna delle figlie di R.M. ha un valore di euro 31.168,7062 - pari ad 1/2 della metà del patrimonio del defunto - mentre la quota c.d. disponibile che residua una volta determinata anche la quota di spettanza del coniuge corrisponde ad euro 31.168,7064.

Ciò posto, al fine di verificare se S.M. abbia subito la lamentata lesione della sua quota di riserva, va rilevato che la successione di R.M. è regolata dalla legge - non avendo il de cuius disposto per testamento - e, pertanto, essendo al medesimo succedute le due figlie e la moglie, trova applicazione l'art. 581 c.c. secondo cui "Quando con il coniuge concorrono i figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi". Identificandosi nella somma di euro 28.379,625 il relictum devoluto per legge, ne deriva che R.M. ha conseguito la quota di valore pari ad euro 9.459,875 in aggiunta alla donazione di valore pari ad euro 96.295,20 - per complessivi euro 105.755,075, valore eccedente quello derivante dalla somma tra la quota di riserva alla stessa spettante e la quota c.d. disponibile - mentre a S.M. è pervenuta esclusivamente la quota di valore pari ad euro 9.459,875.

Emerge, quindi, come l'odierna attrice abbia subito la lesione della propria quota di legittima che non può essere esclusa dalla circostanza rappresentata da R.M. secondo cui R.M. e S.M. avrebbero inteso ripartire equamente il patrimonio familiare con le donazioni contestualmente disposte in data 11.12.1989 in favore, rispettivamente, di R.M. e S.M., aventi ad oggetto beni rientranti nella comunione legale - e, in quanto tali, di proprietà di ciascun coniuge nella misura della metà - con la conseguenza che all'asse ereditario di R.M. sarebbe venuta meno la quota di comproprietà non solo dell'immobile di via M. donato alla figlia R., ma anche degli immobili ricevuti dalla sorella S..

Al riguardo, deve rilevarsi come l'odierna convenuta si sia limitata semplicemente ad invocare l'esistenza del regime della comunione legale tra i genitori ma tale circostanza nulla dice in merito al regime giuridico dei singoli beni in mancanza di ogni allegazione - e prova - circa il momento in cui i beni oggetto di donazione sono stati acquistati, rispettivamente, da R.M. e S.M., la provenienza dei singoli beni e l'eventuale opzione dei coniugi, ove coniugati in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, per l'estensione del regime della comunione legale anche agli acquisiti effettuati in epoca anteriore.

Affermata, quindi, la lesione della quota riservata a S.M., occorre procedere alla riduzione della donazione per l'importo necessario a reintegrare la predetta lesione.

Posto che il bene oggetto della donazione lesiva non è più nel patrimonio di R.M. - essendo stato alienato in data 16.07.1992 - l'integrazione della quota di riserva deve avvenire per equivalente monetario e sulla somma determinata facendo riferimento al valore del bene al momento dell'apertura della successione, poi rivalutata, saranno dovuti dal giorno della domanda gli interessi legali, a titolo di risarcimento del lucro cessante conseguente al ritardo nella corresponsione della somma di denaro (cfr. Cass. n. 10564/2005 secondo cui "Il credito del legittimario pretermesso è un credito di valore e non di valuta. Pertanto, ove il legittimario non possa conseguire la quota in natura, affinché il denaro costituisca l'esatto valore della quota che gli sarebbe spettata, bisogna rivalutare tale credito al momento della decisione, facendo riferimento agli indici Istat sul costo della vita. Inoltre, trattandosi di beni fruttiferi bisogna, altresì, corrispondere i frutti non percepiti (o gli interessi compensativi in caso di somma di denaro) dalla data della domanda al saldo").

Ne consegue che R.M. va condannata a corrispondere a S.M. l'importo di euro 21.708,83, pari alla somma ottenuta all'esito delle operazioni più sopra effettuate al fine di quantificare l'entità della lesione subita dall'odierna attrice, sottraendo all'importo di euro 31.168,7062, corrispondente al valore della quota di legittima spettante a S.M., la somma di euro 9.459,875, pari al valore della quota pervenuta all'odierna attrice per effetto della successione legale apertasi a seguito della morte del de cuius. La predetta somma, riferita al tempo dell'apertura della successione di R.M., dovrà essere rivalutata all'attualità mediante applicazione degli indici Istat e, inoltre, dovranno essere computati gli interessi legali decorrenti dal giorno della domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sulla somma originaria rivalutata alla data della domanda e via via rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.

A carico della convenuta soccombente sono poste definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, liquidate con separato decreto del 31.12.2020.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 4542/2017, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara che, per effetto della donazione posta in essere dal de cuius in favore di R.M. in data 11.12.1989, la quota di legittima spettante a S.M., di valore pari ad euro 31.168,7062, è stata lesa;
- b) dispone la riduzione della suddetta donazione e, per l'effetto, condanna R.M. al pagamento in favore di S.M. della somma di euro 21.708,83 - oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione - necessaria a reintegrare la quota riservata a S.M.;
- c) rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da R.M.;

d) condanna R.M. alla rifusione, in favore di S.M., delle spese di lite che si liquidano in euro 4.835,00 a titolo di compenso professionale ed euro 5.521,70 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;

e) pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, liquidate con decreto del 31.12.2020, definitivamente a carico di R.M..

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.

Conclusione

Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2022.